

PROGETTO GIUSTIZIA PENALE

LA RIFORMA DEL DIRITTO PROCESSUALE PENALE (D.P.P.)

Principi ed obiettivi.

La realizzazione della riforma del D.P.P. trova come presupposti gli stessi progetti che sono stati indicati per la riforma del diritto penale.

Quindi il progetto sicurezza perché dall'organizzazione della rete preventiva e dall'efficienza delle forze dell'ordine, deriva la certezza dell'applicazione delle misure di sicurezza a tutti o alla quasi totalità di coloro che violano la legge penale; per cui il recupero del reo è indirizzato verso coloro che gravemente violano la legge medesima.

E' certamente fondamentale il progetto privatizzazione della pubblica amministrazione, perché l'efficienza amministrativa e procedurale che ne consegue, comporta un acceleramento di tutti i termini processuali e l'applicazione delle misure di sicurezza con maggiore tempestività.

Ciò costituisce senz'altro una regola fondamentale per una procedura penale che faccia della tempestività, un criterio applicato uniformemente in ogni Stato e grado del giudizio.

Il principio informatore della riforma del D.P.P. è allora la celerità e la ricerca dell'adeguatezza dell'applicazione delle misure di sicurezza.

Con la celerità nell'applicazione della misura di sicurezza si permette che "giustizia sia fatta subito", nei confronti di chi ha subito l'azione criminosa e che sia sottoposto subito a misura di sicurezza chi ha violato la legge penale.

La legge penale è efficace quindi solo se la sanzione viene applicata celermente, perché la giustizia della punizione possa trovare nell'immediato lo strumento che le permette di correggere le azioni che infrangono le regole sociali della società.

Con la ricerca dell'adeguatezza della misura di sicurezza, si completa l'elemento della celerità, perché si va proprio ad applicare quelle misure di sicurezza che servono per il recupero sociale del reo; e quindi si attua il principio che l'applicazione della sanzione è compiuta in modo appropriato nella forma e nella sostanza delle misure adottate.

Per cui l'obiettivo della riforma del D.P.P. è dato dal perseguimento di un ordinamento operativo processuale penale, un insieme di regole cioè che rendano dinamica la struttura processuale, al punto da attuare il recupero in modo celere del reo.

Ciò lo si ottiene con gli strumenti indicati in precedenza e prevedendo il contributo dell'assistente sociale, che affianca il giudice nella determinazione della misura di sicurezza e dell'assistente sociale operativo, che sostituisce il giudice di sorveglianza nel controllo del progresso fatto dal condannato nel suo ravvedimento per l'errore commesso con la propria condotta criminosa.

Di importanza fondamentale è l'attività dell'assistente sociale del giudice, il quale determina con lui le modalità di applicazione della misura di sicurezza, con il fine ultimo di organizzare le attività di recupero del reo, che si attuano con la previsione delle misure di sicurezza più idonee, quali il lavoro sociale, le attività sociali nelle strutture di assistenza per indigenti, di recupero di intossicati o di persone affette da anomalie fisiche e mentali.

Con la riforma del diritto processuale penale, vengono previsti tre tipi di giurisdizione.

- a) - Quella arbitrale per i reati depenalizzati totalmente e per i reati che assumono l'aspetto di violazione penale la 2^a o la 3^a volta.
- b) - Quella abbreviata che interessa tutti i reati commessi e per i quali non sia previsto il ricorso arbitrale.
- c) - Quella ordinaria eccezionale, da applicare solo nei casi di difficoltà o lunghezza nella raccolta delle fonti di prova.

Nei primi due casi non è previsto l'appello; nel terzo l'impugnazione della sentenza di primo grado deve avvenire solo in casi eccezionali, nei quali vengono alla luce nuove fonti di prova, che eliminano la colpevolezza del condannato o provano invece la sua capacità criminale, nel caso in cui sia stato assolto nel giudizio precedente.

Va evidenziato che nel nuovo codice di procedura penale, l'azione penale non è sempre obbligatoria; ma è sospesa in determinate circostanze per il periodo di 30 giorni, nell'arco dei quali le parti possono giungere ad un accordo e comporre la controversia attraverso un giudizio arbitrale.

I casi nei quali l'azione penale non è obbligatoria, sono riferiti a fatti che non hanno comportato lesioni o la morte dei soggetti e che siano di competenza del pretore.

E' significativa anche la previsione della proposizione dell'azione civile nel processo penale, ora solo eccezionalmente iniziata da parte del P.M.

Sia nei giudizi arbitrali che in quelli diversi previsti dalla normativa proposta, l'azione civile può essere promossa dal P.M., ma soltanto nel caso in cui il soggetto passivo ne faccia richiesta ed abbia un reddito non superiore a determinati importi stabiliti dalla legge.

Consequenziale alla nuova organizzazione del D.P.P. che prevede misure di sicurezza detentive e misure di sicurezza pecuniarie applicate congiuntamente, nei casi di più gravi violazioni al codice penale, è l'eliminazione del patteggiamento utilizzato nel codice vigente, solo per violazioni penali che comportano la pena della reclusione e dell'arresto non superiore a 2 anni.

Ciò significa che il codice di procedura penale proposto con la presente legge, contiene già dei criteri di notevole agevolazione per chi commette il reato; in quanto tutte le violazioni penali di entità minore, sono state depenalizzate e molte di quelle più consistenti nella gravità assumono carattere penale solo dopo la 1^a o la 2^a violazione.

Per cui introdurre una ulteriore diminuzione di 1/3 della misura di sicurezza, appare eccessivo anche perché tale diminuzione opera già per il giudizio abbreviato, che si può esperire per il giudizio di tutti i reati che siano stati commessi.

Importante è poi la struttura degli uffici giustizia utilizzata per le attività di funzionamento degli organi processuali.

Infatti ai fini del dimensionamento degli organi giudiziari, è importante l'attività della sezione 3^a preposta alla rendicontazione di tutta l'attività giudiziaria e quindi anche della quantità delle sentenze relative ai vari processi.

Proprio dalla dimensione di questa grandezza, dipende il dimensionamento che verrà richiesto dalla sezione prima, che pianifica lo sviluppo della struttura giudiziaria negli organi giudicanti e negli immobili ed attrezzature necessarie.

Il giudizio positivo sulla celerità dei giudici nella emissione delle sentenze, costituisce elemento di valutazione per la sezione 4^a degli uffici giustizia, al fine di corrispondere premi di produzione annuali o di applicare sanzioni amministrative, con lo scopo di sollecitare una maggiore celerità.

E' molto importante quindi la struttura degli uffici giustizia, che sono provinciali, regionali e interregionali. Essi sono divisi al loro interno in 4 sezioni o in 4 divisioni, secondo la loro appartenenza alla struttura provinciale, regionale o interregionale.

La prima di tali sezioni o divisioni ha la funzione di pianificare lo sviluppo della struttura giudiziaria negli immobili e mezzi tecnici occorrenti e nel dimensionamento del corpo giudicante.

La seconda ha compiti di controllo della celerità dei giudizi e del rendimento di tutto il personale degli uffici giudiziari.

La terza sezione ha funzioni di rendicontazione delle spese compiute e della entità dei giudicati, ai fini della trasmissione dei risultati alla sezione 1^a, per la pianificazione del dimensionamento.

Infine la 4^a sezione si occupa della valutazione della celerità delle attività giudiziarie, al fine di corrispondere premi di produzione o di applicare sanzioni amministrative.

L'organizzazione nuova della struttura giudiziaria ~~regionale~~ ~~area~~ processuale comporta la previsione di uffici giustizia provinciali (UGP), che amministrano tutte le Preture della provincia e il Tribunale del capoluogo di provincia, di uffici giustizia regionali (UGR) che amministrano i giudici di livello regionale, ~~come~~ quali le Corti d'appello, d'Assise, d'Assise d'appello e il Tribunale dei minorenni, con l'ulteriore compito di coordinare le competenze amministrative e funzionali degli UGP della regione.

Questa nuova sistemativa organizzativa comporta anche la previsione di UGIR (Uffici giustizia interregionali), che gestiscono le attività di funzionamento dei giudici interregionali, quali sono le sezioni della Corte di cassazione interregionali, del capoluogo cioè del settore di decentramento nazionale corrispondente; e tutti i precedenti giudici del capoluogo citato.

L'UGIR cura quindi anche il coordinamento degli UGP della propria regione e degli UGR del proprio settore di decentramento nazionale.

Dr. Arch. Dr. BELLU Daniele